

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Giulio Cataldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. xxxx/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: *opposizione ad intimazione di pagamento ai sensi dell'art. 615, co. 1 c.p.c.*

TRA

CONTRIBUENTE (c.f. **OMISSIS**) elettivamente domiciliato in **OMISSIS** presso lo studio degli avv.ti **OMISSIS** che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione

- attore -

E

AGENZIA DI RISCOSSIONE (c.f.: **OMISSIS**), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in **OMISSIS**, presso lo studio dell'avv. **OMISSIS** che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione

- convenuta -

con la chiamata in causa di

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (c.f.: **OMISSIS**), in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (c.f.: ADS80030620639), presso i cui uffici in Napoli, via A. Diaz 11, è elettivamente domiciliato

- terzo chiamato

Conclusioni per l'opponente:

"In via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dei ruoli sottesi alla cartella esattoriale impugnata, concorrendo i gravi motivi di cui all'articolo 615, I comma, c.p.c..

Nel merito, e in accoglimento della medesima:

A) accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, per inesistenza del titolo, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione;

B) per l'effetto:

a) dichiarare estinto il diritto di credito vantato dagli enti creditori;

b) annullare la intimazione di pagamento per sopravvenuta inefficacia delle stesse, ordinando all'Agente della Riscossione la cancellazione della stessa dal ruolo;

c) dichiarare illegittimo, infondato e nullo il diritto a procedere ad esecuzione forzata per ottenere il pagamento delle somme di cui alla cartella esattoriale.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo.

Conclusioni per Agenzia delle Entrate Riscossione:

"l'On.le Giudice, reiectis con trariis, voglia così provvedere:

-rigettare le richieste di controparte in quanto del tutto infondate in fatto e diritto;

in via meramente gradata, rigettare il ricorso, previa dichiarazione di legittimità del provvedimento impugnato.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio."

Conclusioni per Ministero della Giustizia: *In via preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, nel merito rigettare l'eccezione di prescrizione e tenere comunque indenne la P.A. patrocinata dalla condanna alle spese da disporsi solo nei confronti dell'AGENZIA DI RISCOSSIONE nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il **CONTRIBUENTE** ha citato l'**AGENZIA DI RISCOSSIONE** innanzi al tribunale di Napoli impugnando, ex art. 615, co. 1 c.p.c., l'intimazione di pagamento n. **OMISSIS**, notificatagli in data 12.02.2022 per l'importo complessivo di € 15.522,62, limitatamente alle cartelle distinte con i seguenti numeri: **OMISSIS** presuntivamente notificata in data 19.09.2009, per omesso pagamento di spese processuali (anno di riferimento debito 2004); **OMISSIS** presuntivamente notificata in data 20.12.2008, per recupero multe e ammende (anno di riferimento debito 2007); **OMISSIS** presuntivamente notificata in data 11.04.2009, per omesso pagamento di spese processuali (anno di riferimento debito 2004); **OMISSIS** presuntivamente notificata in data 15.10.2010 per recupero pagamento multe e ammende (anno di riferimento debito 2004), tutte inerenti ruoli formati dalla Corte d'Appello di Napoli, Ufficio Campione penale; nonché, infine, **OMISSIS** presuntivamente notificata in data 25.07.2009 per omesso pagamento di importi a titolo di sanzioni amministrative di cui al registro multe e ammende (anno di riferimento debito 1999) relativa ad un ruolo formato dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Napoli 1.

L'opponente, premessa l'ammissibilità dell'azione spiegata, ha chiesto l'accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti sia in ragione dell'omessa notifica delle suindicate cartelle di pagamento sottese all'intimazione ricevuta, sia per l'ipotesi che fosse provata la notifica delle medesime nelle date indicate, in quanto, tra la data di presunta notifica delle cartelle e la notifica dell'intimazione opposta, sarebbe comunque intercorso il termine decennale di prescrizione delle pretese impositive. Ha, pertanto, chiesto di sospendere in via preliminare l'efficacia esecutiva dei ruoli incorporati nelle cartelle e, nel merito, di accertare l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria, con conseguente annullamento dell'intimazione impugnata e vittoria di spese di lite. Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo, in primo luogo, l'intervenuta regolare notifica delle cartelle presupposte e dei successivi atti interruttivi, e dunque l'inammissibilità dell'opposizione in difetto di prodromica tempestiva impugnazione delle cartelle; e sostenendo, nel merito, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e la legittimità del procedimento di riscossione e, dunque, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni attinenti al merito della pretesa con la conseguente necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti creditori sostanziali a fronte dell'eccezione di prescrizione spiegata dall'attore. Ha concluso, quindi, per il rigetto dell'opposizione e la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.

Alla prima udienza del 30.06.2022 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, a cura della parte più diligente, nei confronti degli enti impositori in relazione alla domanda di accertamento di estinzione della pretesa impositiva per intervenuta prescrizione, con rinvio in prosieguo all'udienza del 15.12.2022. Si è costituito il Ministero della Giustizia, indicando la fonte dei propri crediti nell'omesso pagamento delle spese di giustizia e della pena pecuniaria comminata con sentenza di condanna emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli del 20/06/2003 riformata dalla terza sezione della Corte di Appello di Napoli su accordo delle parti, irrevocabile dal 06/10/2004. Ha sostenuto l'avvenuta notifica degli atti di specificazione della richiesta di pagamento di tale debito e la tempestività della successiva formazione dei ruoli, lamentando la carenza di legittimazione passiva in ordine ai fatti estintivi dedotti dall'attore perché intervenuti nella fase esecutiva di esclusiva competenza dell'agente della riscossione nonché, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, concludendo perché fosse accertato il proprio difetto di legittimazione passiva; in subordine, fosse rigettata nel merito l'opposizione; e, in via ulteriormente gradata, per l'ipotesi di accoglimento della domanda, fosse tenuta indenne dalla condanna alle spese in relazione alla dedotta carenza di legittimazione ad agire.

All'udienza del 15.12.2022, rilevata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'**AGENZIA DI RISCOSSIONE-ufficio territoriale**, è stata dichiarata l'estinzione del giudizio relativamente alla domanda avente ad oggetto la cartella omissis (anno di riferimento debito 1999), trattenendo la causa in decisione per le residue cartelle con la concessione di gironi 20 per il deposito delle conclusionali e ulteriori giorni 20 per il deposito delle repliche.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

La domanda è fondata e merita accoglimento.

Preliminarmente, va confermata la parziale estinzione del giudizio (quale esito di un'implicita separazione di cause ai sensi dell'art. 103, secondo comma, c.p.c.), relativamente alla domanda avente ad oggetto la cartella omissis n. xxx- omissis (anno di riferimento debito 1999), ente impositore **AGENZIA DI RISCOSSIONE-ufficio territoriale**. Come riconosciuto dallo stesso attore all'udienza del 15.12.2022, infatti, l'ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti degli enti impositori è rimasto inadempito relativamente all'**AGENZIA DI RISCOSSIONE-ufficio territoriale**, avendo il **omissis** notificato l'atto di integrazione unicamente nei confronti del Ministero della Giustizia, ente creditore relativamente alle rimanenti quattro cartelle.

Con riferimento, invece, alle cartelle nn. **OMISSIS** tutte basate su ruoli formati dalla Corte d'Appello di Napoli, Ufficio Campione penale, l'attore ha contestato di aver mai ricevuto la notifica delle stesse o di atti successivi sino alla notifica ricevuta in data 12.02.2022 dell'atto di intimazione (relativo a queste ed altre cartelle) n. - **OMISSIS** con conseguente prescrizione del credito vantato nei suoi confronti dal Ministero della Giustizia.

L'assunto è fondato.

Il Ministero ha sostenuto di aver notificato al debitore richieste di pagamento in data 02.02.2008, e, poi, in data 05.12.2008 tramite ufficiale giudiziario. Rimaste senza esito tali richieste, aveva quindi provveduto in data 15.09.2008 a richiedere l'iscrizione a ruolo esattoriale della somma dovuta, rimettendo gli atti all'agente della riscossione che, da quel momento, aveva l'onere di provvedere ai necessari atti.

Ebbene, malgrado la comparsa di costituzione del Ministero termini con l'indicazione dei documenti depositati ("Si deposita: 1) copia citazione notificata; 2) copia della nota spese; 3) copia della sentenza emessa dalla terza sezione della Corte di Appello di Napoli; 4) copia delle comunicazioni al debitore regolarmente notificate; 5) copia elenchi richieste iscrizione a ruolo per il recupero delle somme"), nessun documento risulta in concreto allegato alla costituzione telematica del Ministero, il che rende impossibile una verifica sulle date delle originarie richieste di pagamento indirizzate al **CONTRIBUENTE** e sulle date di trasmissione all'**AGENZIA DI RISCOSSIONE** delle richieste di iscrizione a ruolo.

Ma, soprattutto, è impossibile una verifica circa le date di notifica delle cartelle esattoriali richiamate nell'atto di intimazione del 12.02.2022 e dei presunti atti di intimazione successivi che, secondo la difesa dell'**AGENZIA DI RISCOSSIONE**, varrebbero ad escludere la fondatezza dell'eccepita prescrizione. Ed infatti, nella sua comparsa di costituzione, l'agente della riscossione, menziona numerosi atti (cartelle ed atti di intimazione) con le relative date in cui sarebbero stati notificati al **CONTRIBUENTE** ma non accompagna tali menzioni con un riferimento puntuale ai singoli documenti prodotti che possa consentirne un agevole riscontro; ed, anzi, la comparsa termina senza alcuna indicazione dei numerosi documenti prodotti telematicamente.

L'esame delle produzioni telematiche, poi, evidenzia l'allegazione alla comparsa di ben 36 documenti; tra questi il file denominato indice menziona soltanto: *a) Procura alle liti, b) copia relate di notifica cartelle ritenute prescritte, c) copia estratti ruolo*; mentre i rimanenti sono quasi tutti indicati mediante stringhe numeriche (dai caratteri estremamente piccoli), di difficile individuazione ed impossibile riconduzione a quanto ha formato oggetto di indicazione nel corpo della comparsa.

A ciò si aggiunga che la consultazione di molti di tali documenti porta ad individuare, all'interno di ciascun file in formato .pdf, la presenza di più documenti (tutti privi di denominazione identificativa), il più delle volte caricati anche con differenti angolazioni, per la cui lettura diverrebbe necessario un continuo cambio di visualizzazione attraverso la rotazione di ciascuno dei fogli di cui si compongono. Ebbene, ad avviso di questo giudice, tale scorretto modo di produrre i documenti su cui dovrebbero basarsi le difese ne rende impossibile la consultazione ed esonera dalla (invero, ai limiti dell'impossibile) possibilità di condurre una "ricerca" coerente di quelli che possano, eventualmente, sorreggere le affermazioni difensive.

Va ricordato che, secondo quanto disposto dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c., i documenti di causa vanno inseriti in sezioni separate del fascicolo di parte, e riportati nell'indice. Certo, quelle appena menzionate sono disposizioni relative ai fascicoli di parte cartacei, anteriori all'avvento del cd. processo telematico.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ma quell'esigenza di chiarezza ed ordine sottesa alle citate disposizioni e che già disciplinava la produzione dei documenti in formato analogico, è oggi ulteriormente rafforzata dalla smaterializzazione degli stessi e dalla maggior difficoltà della loro consultazione. E', dunque, del tutto evidente che, riportando le norme sopra citate al processo telematico, i documenti debbano essere indicati in un indice (che sia contenuto in calce ad un atto o in documento separato poco importa), con numerazione corrispondente a quella che designa ciascun documento informatico prodotto; ed oltre ad essere numerati debbano altresì contenere la loro "denominazione" (per restare al caso di specie: cartella n....; relata di notifica n....; atto di intimazione del ...).

In mancanza di tutto ciò, la mera produzione di numerosi files, in ipotesi rappresentativi di documenti utili ai fini della decisione, non può ritenersi adeguata e corretta, e non può costringere giudice e controparti ad una "ricerca" finalizzata all'eventuale individuazione di ciò che possa confermare o smentire le affermazioni della parte.

E' opportuno evidenziare che tali considerazioni non valgono a fornire una copertura formalistica ad una pigra presa di posizione, finalizzata a risolvere in modo veloce ed in rito una controversia che, altrimenti, richiederebbe (com'è doveroso) un faticoso riscontro di circostanze comunque allegate; esse, al contrario, derivano proprio dal frustrante tentativo a lungo, ma invano, condotto di ricondurre coerentemente quei documenti (si ripete, in numero elevato) alle difese svolte.

Del resto, la fondatezza dei rilievi che precedono trova un autorevole avallo in una recente pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione, 13/06/2022, n.19006, resa in fattispecie per certi aspetti analoga a quella in oggetto.

La Corte, dopo aver richiamato proprio gli artt. 74 e 87 delle disp. att. c.p.c., ha icasticamente aggiunto che "compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinveniva sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto".

In conclusione, non potendosi tener conto dei documenti (non prodotti dal Ministero e) affastellati disordinatamente dalla difesa dell'**AGENZIA DI RISCOSSIONE**, resta confermato l'assunto dell'attore relativo alla intervenuta prescrizione dei crediti nei suoi confronti vantati dal Ministero della Giustizia, in assenza di prova di atti interruttivi.

Le spese di lite vanno poste in solido a carico dell'agente della riscossione e del Ministero creditore nella misura esplicitata in dispositivo tenuto conto, secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022, del valore della controversia (al netto dell'importo rilevante della cartella n. – omissis di cui all'estinzione parziale) e delle attività difensive svolte, e con attribuzione ai difensori che se ne sono dichiarati anticipatari.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara estinto il giudizio relativamente alla domanda concernente la cartella n. (anno di riferimento debito 1999), ente impositore **AGENZIA DI RISCOSSIONE-ufficio territoriale**;

a) accoglie la domanda relativamente all'impugnazione delle cartelle nn. **OMISSIS** tutte ricomprese nell'atto di intimazione n. **OMISSIS** e dichiara prescritti i relativi crediti vantati dal Ministero della Giustizia;

b) condanna il Ministero della Giustizia e l'**AGENZIA DI RISCOSSIONE**, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio in favore del **CONTRIBUENTE** liquidate i complessivi € 2.934,80, di cui € 2.552,00 per compensi ed € 382,80 per rimborso spese generali, oltre IVA e

CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti **OMISSIS** che hanno dichiarato di averne fatto anticipo.

Così deciso in Napoli, il 3 febbraio 2023

Il Giudice
Giulio Cataldi
Firma digitale